

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1424

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SALINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2002

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende perseguire un duplice obiettivo.

Il primo obiettivo è costituito dalla necessità di assicurare una adeguata risposta alle esigenze espresse da una vasta categoria di personale che si vede esclusa dall'inserimento definitivo nel mondo del lavoro in conseguenza di una interpretazione assai discutibile sul piano sia formale che sostanziale, fornita dal Ministero della pubblica istruzione alla disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, disposizione ora contenuta nell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si tratta di evitare, inoltre, oltre la sorte di quanti hanno dimostrato di saper svolgere con competenza e con adeguato senso del dovere obblighi che discendono da una legislazione che la dottrina giuslavoristica ha ritenuto di dover qualificare «dell'emergenza»; ma che la società civile, alla quale si è inteso di applicarla, soprattutto in quelle parti del territorio nazionale che presenta tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale, ha inteso di dover rifiutare proprio in considerazione dello stato di precarietà, sia morale sia sociale, che essa ha finito per generare.

Indubbiamente, gli interventi che i precedenti Governi hanno posto in essere, nel corso del tempo, per ricondurre entro i limiti di tollerabile sostenibilità il fenomeno del precariato che i lavoratori socialmente utili

rappresentano, non si sono ancora dimostrati soddisfacenti.

Ci sono da registrare, invece, comportamenti amministrativi che hanno finito per accrescere la tensione tra tali lavoratori, che legittimamente aspirano ad uscire da uno *status* di soggezione psicologica, in cui la situazione occupazionale li pone. Sono intervenute prescrizioni normative, infatti, che non hanno consentito (e non consentono) di aprire gli animi di costoro a un nuovo e più soddisfacente orizzonte di vita lavorativa.

Con il presente disegno di legge, si intende porre rimedio, quindi, a una situazione di disagio che consegue all'applicazione fornita all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 dal Ministro della pubblica istruzione, con la circolare del 20 maggio 2000, n. 153 (in particolare, con l'articolo 5).

In verità, ci ritroviamo di fronte a un caso che i giuristi latini, a ragione, consideravano di ingiustizia manifesta: *summum ius, summa iniuria*.

In altri termini, avere escluso dal calcolo dei titoli di servizio i periodi di precariato, pur con la limitazione giuridica contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000 richiamato, significa condannare all'emarginazione quanti, invece, hanno dimostrato, nei fatti, di essere validi lavoratori per quelle mansioni svolte e che sono le stesse che vengono richieste per passare a tempo pieno, con la stessa qualifica professionale, nei ruoli della stessa istituzione pubblica.

È indispensabile superare la situazione di palese discriminazione che la nota circolare del Ministero della pubblica istruzione ha determinato; così come deve essere perseguito concretamente quell'altro obiettivo di grande

rilevanza sociale che è il progressivo svuotamento delle sacche di precariato, che, purtroppo, una politica dell'occupazione non troppo oculata, posta in essere dai Governi precedenti, ha creato.

Pertanto, con la disposizione di natura interpretativa che si propone all'attenzione, si intende ricostruire un sistema di tutela giuri-

dica che consenta ai partecipanti al concorso, provenienti dalla categoria dei lavoratori socialmente utili, di vedere valutato un periodo di servizio che, pur non essendo qualificabile come lavorativo a tutti gli effetti, costituisca titolo professionalmente spendibile nell'ambito esclusivamente della procedura concorsuale indicata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, si interpreta nel senso che il servizio prestato dai soggetti ivi indicati nelle scuole statali, costituisce titolo di servizio, che viene equiparato a quello prestato nelle stesse istituzioni scolastiche da personale con rapporto di impiego a tempo determinato, dalla data di effettivo avvio del progetto.

Art. 2.

1. Il servizio prestato nelle scuole statali da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nel rispetto degli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, costituisce titolo professionale valutabile per l'inserimento nelle graduatorie pubbliche relative a profili professionali corrispondenti al servizio svolto, nonché ai fini della partecipazione a concorsi o a procedure selettive, anche per soli titoli, per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, banditi a decorrere dall'anno 2000.

Art. 3.

1. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato.